



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

***Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)***

- Approvato con deliberazione del C.C. n.14 del 17.06.2020
- Modificato con deliberazione del C.C. n.13 del 30.06.2021
- Modificato con deliberazione del C.C. n.13 del 27.04.2022
- Modificato con deliberazione del C.C. n.10 del 28.04.2023
- Modificato con deliberazione del C.C. n.8 del 16.04.2025

Sommario

Articolo 1 - Istituzione della TARI.....	4
Articolo 2 - Presupposto	4
Articolo 3 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive	5
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 5 - Richiesta di attivazione	6
Articolo 6 - Risposta alla richiesta di attivazione	6
Articolo 7 - Superficie imponibile	6
Articolo 8 - Occupanti le utenze domestiche	7
Articolo 9 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	8
Articolo 10 - Copertura dei costi del servizio rifiuti	9
Articolo 11 - Adeguamenti e conguagli in ottemperanza ai provvedimenti ARERA.....	9
Articolo 12- Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.	9
Articolo 13 - Riduzione per fuori zona.....	10
Articolo 14 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI	10
Articolo 15 - Riduzioni ed agevolazioni NON copribili con il gettito TARI.....	11
Articolo 16 - Riduzioni per avvio a riciclaggio	12
Articolo 17 - Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico	12
Articolo 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	13
Articolo 19 - Classificazione dei Rifiuti	13
Articolo 20 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	14
Articolo 21 - TARI giornaliera	14
Articolo 22 - Applicazione del tributo provinciale.....	15
Articolo 23 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato	15
Articolo 24 - Articolazione della TARI.....	15
Articolo 25 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo di TF e di TV2 per le utenze domestiche. ..	17
Articolo 26 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione dei TF e di TV2.....	18
Articolo 27 - Calcolo di TV1 per le utenze domestiche e non domestiche e di TV3	19
Articolo 28 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, identificazione delle utenze non stabilmente attive.....	19
Articolo 29 - Dichiarazione	20
Articolo 30 - Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio.....	21
Articolo 31 - Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio	21
Articolo 32 - Versamenti e gestione	22
Articolo 33 - Periodicità della riscossione.....	22
Articolo 34 - Rateizzazione dei pagamenti.....	23
Articolo 35 - Gestione della TARI.....	23
Articolo 36 - Funzionario Responsabile, nomina e competenze.....	24
Articolo 37- Accertamento con Adesione.....	24
Articolo 38 - Sanzioni.....	24

Articolo 39 - Verifiche ed accertamenti.....	24
Articolo 40 - Rimborsi.....	26
Articolo 41 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	26
Articolo 42 - Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati.....	26
Articolo 43 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti	27
Articolo 44 - Interessi	27
Articolo 45- Arrotondamenti	27
Articolo 46 - Compensazioni	27
Articolo 47 - Importi minimi	27
Articolo 48 - Decorrenza ed efficacia del regolamento	27
Articolo 49 - Norma di Rinvio.....	28
ALLEGATO 1	29-30

Articolo 1 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

Articolo 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - i locali e le aree di impianti sportivi che sono riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
 - le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), i silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - le soffitte nelle quali non è possibile la permanenza di persone, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt.1,5;
 - parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione:
 - delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - delle aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse, inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; non è ammessa l'esclusione parziale di superfici appartenenti ad un'unica unità abitativa;

- b) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.);
- e) le porzioni di superficie degli insediamenti produttivi, commerciali e di servizi sulle quali in via continuativa e nettamente prevalente si formano rifiuti speciali;
- f) le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2 - ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) d), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera e), devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia integrale dell'ultima comunicazione di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70 (M.U.D.); nel caso di inizio dell'attività questo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva;
- copia della planimetria delle superfici complessive dei locali ed aree destinate all'attività, con evidenziata la superficie ove si producono rifiuti speciali.

Articolo 3 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive

Ai fini del calcolo delle superfici non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 - Richiesta di attivazione

Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare all'operatore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o chi per lui gestisce le tariffe e i rapporti con gli utenti, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata al Gestore delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico. Tutti i recapiti sono disponibili sulla carta dei servizi.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
- b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva, i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, ...);
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 6 - Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di servizio
 - b. Il codice utente ed il codice utenza
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Articolo 7 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 8 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti aire), al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:
 - a) nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;
 - b) nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve considerare se il nucleo familiare è mai stato residente nel comune:
 - 1 – se in precedenza il nucleo familiare è stato residente nel comune allora si tiene conto del numero di componenti del nucleo familiare all'ultima data utile prima dell'emigrazione o dell'iscrizione all'aire;
 - 2 – se in precedenza il nucleo familiare non è mai stato residente, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione; resta ferma la

possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza;

totale mq. dell'abitazione	n° equivalente di occupanti
fino a 50 mq.	1
da 51 mq. a 80 mq.	2
da 81 mq. a 100 mq.	3
da 101 mq. a 120 mq.	4
da 121 mq. a 150 mq.	5
oltre 150 mq.	6 o più

4. nel caso di denuncia di casa tenuta a disposizione si applica la tariffa corrispondente a n.1 (uno) componente;
5. le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si considerano utenze non domestiche categoria autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
6. per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;
7. per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
8. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, dal giorno in cui si iniziano a detenere o occupare i locali.
9. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 9 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si iniziano a detenere o occupare i locali, ossia dal momento in cui si produce concretamente il presupposto impositivo (la potenziale produzione di rifiuti). Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.32.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui cessa la detenzione o occupazione dei locali, ossia dal momento in cui cessa concretamente il presupposto impositivo (la potenziale produzione di rifiuti) come indicato nella denuncia della cessazione presentata debitamente accertata e documentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle allegate al predetto decreto.

Articolo 10 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui all'art. 1 comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
5. Qualora a consuntivo l'introito della tassa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 11 - Adeguamenti e conguagli in ottemperanza ai provvedimenti ARERA.

1. Ai sensi delle deliberazioni e dei provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il Comune (o l'Ente competente) provvede ad applicare in tariffa tutte le voci di costo o di ricavo derivanti da conguagli, componenti perequative ed altri eventuali adeguamenti stabiliti dall'Autorità stessa.
2. Gli adeguamenti e le componenti di conguaglio sono definiti nel Piano Economico Finanziario (PEF), redatto conformemente ai criteri e alle metodologie tariffarie stabilite da ARERA, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. Le somme riconosciute a titolo di conguaglio o di perequazione saranno riportate nei documenti di riscossione TARI, in apposita sezione, al fine di garantire la massima trasparenza verso l'utenza.
4. Qualora ARERA adotti nuovi provvedimenti o modifichi quelli esistenti, il Comune provvederà ad aggiornare il presente Regolamento, ovvero ad applicare le relative modifiche in via automatica, dando adeguata informativa agli utenti attraverso i canali istituzionali.

Articolo 12- Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 13 - Riduzione per fuori zona

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dello insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

Articolo 14 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI

Sono assicurate riduzioni come di seguito indicato:

1. La tassa per le utenze domestiche, relativamente alla parte fissa TF e alla parte variabile TV2, è ridotta:
 - a) del 30 per cento per le abitazioni tenute a disposizione;
 - b) del 30 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale.
2. La tassa per le utenze domestiche è ridotta del 30% sulla sola parte variabile TV2, in caso di abitazioni occupate da nucleo familiare monocomponente.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati passibili di accertamento contenuti nella comunicazione originaria, integrativa o di variazione.
4. Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tassa ridotta. In difetto si provvederà al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le maggiorazioni previste dell'art.38 per l'omessa comunicazione di variazione.
5. È applicata una riduzione del 20% sulla sola quota variabile TV2 della TARI alle utenze domestiche che praticino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
 - mediante composter di produzione industriale;
 - mediante composter autoprodotti;
 - mediante cumulo.

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare presso lo sportello del Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sottoscrivendo e presentando al Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti apposita dichiarazione. La riduzione

non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico.

La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
- la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;
- la sottoutilizzazione del composter presente presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

6. È applicata una riduzione del 5% sulla sola quota variabile TV2 della TARI alle utenze non domestiche che praticino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanze organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
- mediante cumulo;
 - mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare al Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio individuale:

- si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione;
- indica su planimetria di adeguata scala l'area del proprio insediamento che verrà adibita al compostaggio individuale.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Articolo 15 - Riduzioni ed agevolazioni NON copribili con il gettito TARI

Sono altresì previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni, la cui copertura avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1 comma 654 della Legge n.147 del 27.12.2013:

- 1) Fornitura di n.1 confezione da n.25 sacchi grandi alle famiglie con bambini nati nell'anno. L'agevolazione sarà concessa previa attestazione della nascita da parte dei Servizi

- Demografici e previa verifica, presso l'Ufficio Tributi, della regolarità dei pagamenti della TARI da parte delle famiglie interessate.
- 2) Fornitura di n.1 confezione da n.25 sacchi grandi alle persone affette da enuresi documentabile, dietro presentazione di apposito modulo di richiesta e a seguito degli accertamenti previsti.
 - 3) Sono esentati dalla tariffa, relativamente alle sole parti TF e TV1, i locali di proprietà del Comune occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, affidate mediante apposite convenzioni, all'interno del Comune di Calusco d'Adda.

Articolo 16 - Riduzioni per avvio a riciclaggio

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani, che dimostri di avviarli a riciclaggio (così come definito ai sensi della lett. u) dell'art.183 D.Lgs.152/2006), mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.L. 152/2006 art. 193, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota TV2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare della Tariffa eventualmente già addebitato. La riduzione della quota TV2 è proporzionale alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nelle seguenti misure: riduzione dello 0,7% della quota TV2 dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd di cui al comma 1 art.26 del presente regolamento.
2. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il **50 %** della quota variabile della tariffa.
3. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi al Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.

Articolo 17 - Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.L. 152/2006 art. 193, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a recupero

dall'utenza. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art.16.

Articolo 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. E' previsto il cumulo di riduzioni e agevolazioni: qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse viene calcolata ai sensi degli artt.12, 13, 14, 16, 17.
Il valore finale della tariffa sarà il risultato al netto di tutte le riduzioni/agevolazioni applicate e comunque non oltre il valore complessivo del tributo dovuto.

Articolo 19 - Classificazione dei Rifiuti

2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinqies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle

- rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Articolo 20 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 21 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (ovvero per un periodo inferiore a 183 giorni), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 22 - Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 23 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La determinazione delle tariffe è effettuata sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR-2) stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.

Articolo 24 - Articolazione della TARI.

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea si comporranno secondo le seguenti modalità.
 - a) una quota fissa in ragione d'anno, denominata TF che ai sensi del D.P.R. 158/1999, copre le voci di costo seguenti: CSL (costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche), CARC (costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso), CGG (costi generali di gestione), CCD (costi comuni diversi), AC (altri costi), CK (costi d'uso del capitale);
 - b) una prima quota variabile, denominata TV1, che copre le seguenti voci di costo: CRT (costi di raccolta e trasporto rifiuto urbano residuo) e CTR (costi di trattamento del solo rifiuto urbano residuo);
 - c) una seconda quota variabile, denominata TV2, che copre le seguenti voci di costo: CRD (costi di raccolta differenziata per materiale) e CTR (costi di trattamento e riciclo, escluso rifiuto urbano residuo), fatta eccezione per quelle indicate alla successiva lettera d);
 - d) una terza quota variabile, denominata TV3, che copre le seguenti voci di costo: CRD (costi di raccolta differenziata per materiale) e CTR (costi di trattamento e riciclo) relative agli sfalci e potature, rifiuti ingombranti e legno trattato conferiti dalle utenze non domestiche e domestiche se a bordo di autocarri presso il centro di raccolta comunale.
3. La quota fissa TF per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 1 TV1, per ogni categoria d'utenza, è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo e viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche mediante acquisto di sacchi, il cui costo è pari al costo di raccolta e trattamento presunto dei rifiuti contenuti, determinato mediante medie.

La quota variabile 2 TV2, per ogni categoria d'utenza, è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 3 TV3, applicata alle utenze non domestiche e domestiche se a bordo di autocarri, è commisurata alla produzione di sfalci e potature, rifiuti ingombranti e legno trattato e viene corrisposta dall'utenza sottoforma di un ammontare conteggiato in €*kg conferito. La quantificazione dei conferimenti viene effettuata a mezzo pesatura presso il centro di raccolta comunale.

La sommatoria dei costi indicati alle precedenti lettere a) e c) del comma 2 viene ripartita tra le fasce di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali e nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

4. Al fine di prevenire forme di evasione/elusione, annualmente si procederà ad attribuire d'ufficio (con relativo addebito dei costi corrispondenti):
per le utenze domestiche numero 10 sacchi di formato piccolo a persona (ad esclusione delle abitazioni tenute a disposizione);
per le categorie di utenze non domestiche (ad esclusione dei banchi del mercato, ai quali non viene distribuito nessun sacco) la fornitura minima di sacchi gialli è indicata nella tabella sotto riportata:

per le categorie di utenze non domestiche:

cat.01 associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

cat.02 cinematografi, teatri;

cat.03 autorimesse, magazzini senza vendita diretta;

cat.06 autosaloni, esposizioni

cat.11 agenzie, uffici

cat.12 banche e istituti di credito, studi professionali;

cat.13 cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

cat.14 edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

cat.15 negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

superfici	fornitura annua minima sacchi
da 0 a 500 mq	10 sacchi piccoli
da 501 a 1000 mq	10 sacchi grandi
oltre 1001 mq	25 sacchi grandi

e per le categorie di utenze non domestiche:

cat.04 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

cat.05 stabilimenti balneari

cat.07 alberghi con ristorante

cat.08 alberghi senza ristorante

cat.09 carceri, case di cura e riposo, caserme

cat.10 ospedali

cat.17 barbiere, estetista, parrucchiere

cat.18 attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

cat.19 autofficina, carrozzeria, elettrauto

cat.20 attività industriali con capannoni di produzione

cat.21 attività artigianali con produzione beni specifici

cat.22 osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

cat.23 birrerie, hamburgerie, mense

cat.24 bar, caffè, pasticceria

cat.25 generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

cat.26 plurilicenze alimentari e miste

cat.27 fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

cat.28 ipermercati di generi misti

cat.30 discoteche, night club

superfici	fornitura annua minima sacchi gialli
da 0 a 500 mq	25 sacchi piccoli
da 501 a 1000 mq	25 sacchi grandi
oltre 1001 mq	50 sacchi grandi

Fatte salve eventuali giustificiche dell'utente.

Articolo 25 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo di TF e di TV2 per le utenze domestiche.

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuti conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibiti ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.
2. Per ogni classe vengono altresì determinati i connessi coefficienti Ka e Kb di cui alle tabelle 1a e 2 del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV2 alle utenze domestiche. La suddivisione in classi e l'attribuzione dei relativi Ka e Kb sono quelle di seguito riportati.

Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20

Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

I valori dei coefficienti ka e kb potranno essere modificati in sede di adozione del piano tariffario.

Articolo 26 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione dei TF e di TV2

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV2 alle utenze non domestiche.
2. La suddivisione in classi di attività e l'attribuzione dei relativi Kc e Kd sono quelle di seguito riportati. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sotto classificati vengono associati ai fini della applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

	Tipologia di attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli senza somministrazione di alimenti e/o bevande	0,54	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,37	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,20
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, luna park	0,82	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,51	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	2,82
7	Alberghi con ristorante ad uso esclusivo dell'albergo	1,42	9,85
8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	1,02	7,76
9	Case di cura e riposo, confraternite, caserme	1,13	8,20
10	Ospedale	1,18	8,81
11	Uffici, agenzie	1,30	8,78
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,58	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta, gioiellerie, oreficerie, colorifici, autoricambi, elettrodomestici, fotografi, negozi di altri beni durevoli	1,20	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, massaggiatore	1,29	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommisti auto moto e cicli	1,25	8,95

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,82	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	7,60	45,67
23	Mense	6,24	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	5,13	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, gelateria artigianale	2,39	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,15	12,82
29	Banchi di mercati generi alimentari	5,00	37,00
30	Discoteche, night club e simili, circoli con somministrazione di alimenti e/o bevande	1,48	8,56

I valori dei coefficienti Kc e Kd potranno essere modificati in sede di adozione del piano tariffario.

Articolo 27 - Calcolo di TV1 per le utenze domestiche e non domestiche e di TV3

1. Per il calcolo di TV1 per le utenze domestiche e non domestiche, si rimanda al comma 2 e 3 dell'art.24.
2. Per il calcolo di TV3 (dovuta dalle sole utenze domestiche e non domestiche laddove ne ricorra la condizione) si rimanda al comma 2 e 3 dell'art.24.

Articolo 28 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, identificazione delle utenze non stabilmente attive

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dall'art.26 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenze si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata o dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
2. Per utenze non stabilmente attive, di cui al comma 3 art.7 del D.P.R. 158/99, si intendono:
 - per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione dei cittadini residenti all'estero per l'intero anno; per le relative riduzioni tariffarie si rimanda al comma 1 art.14;
 - per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (esempio: commercianti ambulanti in presenza di eventi o manifestazioni di vario genere).
3. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Articolo 29 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la **dichiarazione relativa al tributo entro il termine di 90 giorni** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su **modello messo a disposizione dal Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va **presentata entro 90 giorni** da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti **la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna** di ciascun contribuente, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati **i dati catastali, il numero civico** di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Gli eredi solidamente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza ed eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria.
4. La dichiarazione non è dovuta dai contribuenti che non hanno avuto variazioni rispetto all'anno 2013.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Legge 201/2011.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo, nel caso di non residenti;
 - dal proprietario dell'immobile, per utilizzo di durata inferiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, ovvero in caso di richiesta di accollo.
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta;
 - dal Gestore dei servizi comuni per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati;
 - dall'amministratore del condominio per le utenze condominiali.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
per le utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è

- intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- per le utenze non domestiche
- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 30 - Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegnata allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f. La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 31 - Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;

- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari. La richiesta di variazione, che comporta una riduzione del tributo, o di cessazione presentata oltre il termine di novanta giorni solari produce effetti dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Articolo 32 - Versamenti e gestione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, in quanto il Gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, le componenti perequative, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i., a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate la prima scadente il 20 giugno e la seconda il 20 dicembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 20 giugno di ciascun anno. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere stabilite rate e scadenze differenti.
5. Eventuali conguagli relativi alla parte variabile, se non richiesti nell'anno di riferimento, potranno essere richiesti entro la scadenza della prima rata del primo anno successivo.
6. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
7. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
8. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
9. In nessun caso possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

Articolo 33 - Periodicità della riscossione

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la

- possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
 3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

Articolo 34 - Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.27.1 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento).

Articolo 35 - Gestione della TARI

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti;
3. Nel caso di appalto della gestione il Comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile, nomina e competenze

1. La **Giunta comunale** designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, **nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 37- Accertamento con Adesione

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'Accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento delle Entrate.

Articolo 38 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100** per cento al **200** per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
3. **In caso di infedele** dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50** per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100 a euro 500**.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 e 4 sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 39 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. L'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale.

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento e utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero

dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Articolo 40 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le modalità e i requisiti per il rimborso delle somme dovute, si fa riferimento a quanto disciplinato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 41 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, reso disponibile anche presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Articolo 42 - Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;

- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 2, l'esito della verifica ed in particolare:
- a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 43 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Articolo 44 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 45- Arrotondamenti

1. L'importo da versare deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 46 - Compensazioni

1. Per le modalità e i requisiti per le compensazioni delle somme a credito, si fa riferimento a quanto disciplinato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 47 - Importi minimi

1. Non si procede a versamenti e rimborsi di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel vigente Regolamento Generale delle Entrate. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e le liquidazioni.

Articolo 48 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025.
3. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in

contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 49 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA" ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

ALLEGATO 1

Allegato L-quater D.Lgs. 116/20 – Elenco rifiuti “ex-assimilabili”

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Ecr
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinques D.Lgs. 116/20 – Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.